



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 156 del 12/10/2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 ottobre 2010, n. 2142

L. 9/12/98, n. 431 - art. 11 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Individuazione dei Comuni - Programmazione - Anno 2009.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Osservatorio della Condizione Abitativa, Programmi Comunali e IACP, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Politiche Abitative, riferisce quanto segue:

L'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 ha istituito presso il Ministero LL.PP. il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

Con il medesimo art. 11 e con Decreto del Ministero LL.PP. del 7/6/99, pubblicato in G.U. n. 167 del 19/7/99, sono stati disciplinati il riparto, l'utilizzo e la destinazione delle risorse assegnate, sono stati individuati i requisiti minimi dei soggetti beneficiari, sono stati fissati l'ammontare massimo dei contributi concedibili e le modalità di calcolo.

I fondi ministeriali assegnati annualmente alla Regione Puglia a partire dal 1999, unitamente alla quota di cofinanziamento regionale, sono di seguito riepilogati:

Per l'anno 2009 le somme a disposizione della Regione Puglia sono le seguenti:

- euro 11.995.737,76, assegnati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 12965 del 13 novembre 2009, iscritti nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 al capitolo 411193;
- euro 15.000.000,00, cofinanziamento regionale, iscritti nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 al capitolo 411192 -residui di stanziamento 2009.

I fondi a disposizione della Regione Puglia per le finalità della L. n. 431/98, art. 11, per l'anno 2009, ammontano pertanto a complessivi euro 26.995.737,76, importo sensibilmente inferiore a quello a disposizione per gli anni precedenti, stante la costante riduzione dei fondi ministeriali annualmente assegnati, a fronte di un fabbisogno comunale sempre più elevato.

Occorre ora procedere al riparto tra i Comuni delle somme a disposizione per l'anno 2009 tenendo conto, analogamente a quanto fatto negli anni precedenti, dei dati comunali emersi a seguito dei bandi 2008.

All'uopo sono state predisposte delle tabelle, riepilogate nell'allegato A) che è parte integrante del presente provvedimento, che riportano il fabbisogno finanziario di ciascun Comune per l'anno 2008 e la percentuale di incidenza dello stesso sull'intero fabbisogno regionale. Il contributo da attribuire ad ogni Comune sarà pari all'importo ottenuto dalla applicazione della stessa percentuale al totale delle somme da ripartire.

Della somma complessivamente a disposizione della Regione, pari a euro 26.995.737,76, si propone di

ripartire con il presente provvedimento la somma di euro 21.657.528,62 e di accantonare la restante somma di euro 5.338.209,14 per premialità nei confronti dei Comuni che, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D. M. del 7/6/99, concorrano con propri fondi ad incrementare le risorse loro attribuite.

Il contributo da concedere ai Comuni come premialità potrebbe essere successivamente quantificato dall'Assessorato frazionando l'importo di euro 5.338.209,14 in tre parti: la prima di euro 3.000.000,00, la seconda di euro 2.000.000,00 e la terza di euro 338.209,14.

La prima quota di euro 3.000.000,00 va ripartita calcolando l'incidenza dell'importo messo a disposizione da ciascun Comune sul totale delle somme comunali messe a disposizione e applicando la stessa incidenza alla somma accantonata di euro 3.000.000,00.

L'importo così ottenuto non dovrà comunque essere superiore al 20% del fabbisogno comunale per l'anno 2008, calcolato in base alla normativa, e dovrà essere contenuto nel 25% dell'importo di euro 3.000.000,00.

La seconda quota di euro 2.000.000,00 va ripartita tra i Comuni che concorrono al cofinanziamento con una somma pari almeno al 5% dell'importo assegnato con il presente provvedimento, fatta eccezione per i Comuni al di sotto di 5.000 abitanti e per i Comuni in dissesto finanziario accertato. Il contributo da attribuire viene calcolato moltiplicando per 2 (due) l'importo che il Comune mette a disposizione. Qualora tale seconda premialità da attribuire ai Comuni superi l'importo di euro 2.000.000,00, il fattore di moltiplicazione sarà ridotto in misura uguale per ciascun Comune.

La terza quota di euro 338.209,14 va ripartita tra i Comuni che concorrono al cofinanziamento con una somma pari almeno al 10% dell'importo assegnato con il presente provvedimento. Il contributo da attribuire viene calcolato moltiplicando per 2 (due) l'importo che il Comune mette a disposizione. Qualora tale terza premialità da attribuire ai Comuni superi l'importo di euro 338.209,14, il fattore di moltiplicazione sarà ridotto in misura uguale per ciascun Comune.

In ogni caso la somma complessivamente assegnata, riveniente dal riparto effettuato con il presente provvedimento e dalla quota di premialità, unitamente alla quota comunale di cofinanziamento, non potrà superare il fabbisogno comunale 2008 e 2009. La previsione della premialità mira ad incrementare la disponibilità di risorse finanziarie per meglio rispondere a una domanda sociale di alloggi in locazione particolarmente ampia nella fase attuale e a incentivare il coinvolgimento dei Comuni nel perseguimento di tale obiettivo, compatibilmente con la capacità di spesa degli stessi; essa è stata condivisa con il partenariato.

Con riferimento alla deliberazione di G.R. n. 658 del 15/3/2010: "Patto di stabilità interno 2008 e 2009. Disposizioni della Giunta Regionale per la conseguente azione amministrativa nell'anno 2010", si chiarisce infine che il presente provvedimento è atto di programmazione e che la spesa prevista ha copertura finanziaria nel bilancio 2010 e sarà impegnata nell'anno 2011.

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento è atto di programmazione; la spesa prevista di complessivi euro 26.995.737,76 ha copertura finanziaria nel bilancio 2010 come di seguito specificato e sarà impegnata nell'anno 2011.

- euro 11.995.737,76, assegnati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 12965 del 13 novembre 2009, iscritti nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 al capitolo 411193-;
- euro 15.000.000,00, cofinanziamento regionale, iscritti nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 al capitolo 411192 -residui di stanziamento 2009. All'impegno di dette somme dovrà provvedere il Dirigente del Servizio Politiche Abitative con atto dirigenziale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 -comma IV-lett. a) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente di Ufficio e dal Dirigente di Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di fare propria ed approvare la relazione che precede;
- Di individuare i Comuni beneficiari dei fondi di cui all'art. 11 della L. n. 431/98 per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, per l'anno 2009, nei modi illustrati in narrativa, secondo i seguenti prospetti che riportano le somme finanziarie preliminarmente assegnate, salvo le risultanze dei bandi di concorso, cui sono da aggiungere eventualmente le somme relative alla premialità.
- I fondi innanzi preliminarmente assegnati dovranno essere utilizzati conformemente ai criteri, indirizzi e requisiti previsti dalla normativa e richiamati con le precedenti delibere di Giunta Regionale di localizzazione fondi, nonché a quanto previsto dal presente atto.
- I Comuni provvederanno ad emanare i bandi di concorso, le cui risultanze dovranno essere riportate sulle apposite schede riepilogative fornite dall'Assessorato -allegati B) e C), che sono parte integrante del presente provvedimento.
- Il fabbisogno di ciascun soggetto richiedente deve essere calcolato nei modi e nei limiti massimi previsti dal D.M. del 7/6/99. Pertanto, per i soggetti rientranti nella fascia a) di cui al citato D.M. 7/6/99, art. 1, il reddito di riferimento è l'imponibile complessivo; per i soggetti rientranti nella fascia b) di cui al medesimo D.M. 7/6/99, il reddito di riferimento è quello definito dall'art. 2, punto f) della legge n. 54/84, il quale è riferito all'art. 21 della L. n. 457/78 e successive modificazioni. Per tale fascia b), il limite di reddito è fissato in euro 14.000,00.

Per la determinazione del reddito di ogni componente del nucleo familiare dovrà essere utilizzato, si esemplifica, per il modello CUD 2010, la Parte B - Dati fiscali; per il modello 730/3 il rigo 11; per il modello Unico 2010 il rigo RN1 del Quadro RN. Vanno inoltre computati gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse.

Non hanno diritto a partecipare al bando e a richiedere il contributo i nuclei familiari composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF che relativamente all'anno 2009 hanno:

- titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile;
- richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con contratto stipulato ai sensi della L. 431/1998.

I Comuni, nell'ambito dei bandi, fissano le condizioni per la esclusione dalla partecipazione al bando dei suddetti nuclei e soggetti che, sempre relativamente all'anno 2009, hanno titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio/i o parte di essi, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;

- I Comuni, ai fini dell'ammissibilità a contributo dei concorrenti, devono provvedere ad effettuare tutti i controlli previsti dalla normativa vigente, verificando, almeno a campione, l'attendibilità delle dichiarazioni del richiedente e devono inviare alla Regione una dettagliata relazione sugli accertamenti effettuati e sui relativi risultati e provvedimenti assunti. Sono a carico del Comune, inoltre, tutte le verifiche sugli alloggi oggetto del presente finanziamento. Si ricorda che sono esclusi dai contributi i nuclei familiari abitanti in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. n. 431/98 e decreti ministeriali attuativi del 5/3/99, art. 1, e del 30/12/2002, art. 1, comma 2.
- Considerato che le somme attribuite sono inferiori alle necessità, qualora il Comune, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.M. del 7/6/99, concorra con fondi di proprio bilancio ad incrementare le risorse assegnate dalla Regione, potendo in tal modo stabilire ulteriori articolazioni delle classi di reddito o soglie di incidenza del canone più favorevoli, dovrà stanziare, con atti formali, somma congrua e tale da consentire la copertura della maggiore spesa rispetto a quanto previsto dalla norma nazionale. Per verifica, nel provvedimento di approvazione della graduatoria e di richiesta di erogazione fondi alla Regione, dovrà essere indicata la somma stanziata dal Comune e la somma pari alla maggiore spesa, importi che devono essere coincidenti.
- Il contributo che il Comune determina di attribuire ai soggetti beneficiari deve tener conto delle somme regionali assegnate e di quelle comunali eventualmente a disposizione. Qualora si rendano necessarie delle riduzioni per insufficienza di fondi, le stesse possono effettuarsi anche con riferimento alle indicazioni fornite dalla Giunta Regionale, in termini di solo indirizzo, con la deliberazione n. 999/2001.
- Le risultanze dei bandi espletati, complete di tutti i dati, dovranno obbligatoriamente essere trasmesse a mezzo delle schede riepilogative fornite dall'Assessorato e su supporto elettronico, in formato Excel, fermo restando l'invio del formale provvedimento, in originale, di approvazione della graduatoria, nonché della richiesta finanziaria alla Regione, al netto dei fondi stanziati dal Comune.
- La documentazione di cui al comma precedente, inclusi gli eventuali atti deliberativi esecutivi ed efficaci inerenti il cofinanziamento da parte dei Comuni finalizzato all'ottenimento della premialità, dovrà pervenire alla Regione - Servizio Politiche Abitative - Via delle Magnolie, 6/8 - Modugno, entro e non oltre il termine perentorio del 31/12/2010, pena l'esclusione dal beneficio per l'anno 2009.
- I Comuni cui non sono stati assegnati fondi per mancanza di rappresentazione di fabbisogno, possono emanare il bando di concorso solo ai fini della rilevazione del fabbisogno stesso, di cui si terrà conto in sede di riparto fondi per l'anno 2010.
- I Comuni dovranno erogare i contributi ai beneficiari tempestivamente, immediatamente dopo la disponibilità di tutte le risorse destinate al sostegno agli affitti, e trasmettere rendicontazione analitica a questo Settore nei 60 giorni successivi.
- Di dare mandato al Dirigente del Servizio Politiche Abitative di provvedere all'impegno, liquidazione e pagamento dei contributi ai Comuni nei limiti delle somme preliminarmente individuate con il presente provvedimento e di quelle eventualmente attribuite come premialità, e nei limiti delle risultanze dei bandi e della documentazione trasmessa.
- Di chiarire che le somme innanzi indicate non rappresentano assegnazioni, ma somme a disposizione, per cui le eventuali economie rientrano nella disponibilità regionale e potrebbero essere successivamente utilizzate, secondo le necessità emerse, a mezzo di provvedimento di Giunta Regionale. In tale modo saranno utilizzate anche eventuali altre economie.
- Il Servizio Politiche Abitative provvederà a trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per l'Edilizia Residenziale e le Politiche Abitative.
- Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U. R. P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

